

AMEDEO SANTOSUOSSO

LA NECESSITÀ DI INNOVARE GLI STUDI GIURIDICI
E LA PRATICA DEL DIRITTO

SOMMARIO: 1. Quale idea del diritto e delle professioni legali. – 2. Innovazione nel diritto. – 3. Il diritto immerso nella tecnologia: il processo telematico. – 4. I tirocini formativi presso gli uffici giudiziari. – 5. Criticità e prospettive.

1. *Quale idea del diritto e delle professioni legali*

Immaginare la formazione di giovani giuristi presuppone un'idea sufficientemente chiara di cosa sia il diritto in un certo momento e di quale profilo abbiano le professioni legali. Questo, pur vero in generale, assume oggi connotati particolari a causa dei forti, e a lungo sottovalutati, cambiamenti in ambito giuridico. Se è vero, infatti, che negli ultimi anni qualcosa ha cominciato a muoversi con l'avvio (prima su base convenzionale) di tirocini di praticanti avvocati negli uffici giudiziari e di creazione sperimentale dell'*ufficio del giudice* e, poi, (su base legislativa) di stage e tirocini presso gli uffici giudiziari (art. 73 del c.d. *decreto del fare*), è necessario comunque rendersi conto che tutto ciò, per importante che sia, è ancora poco rispetto al cambiamento epocale che gli sviluppi tecnologici stanno imprimendo al diritto.

Dicevo che tali cambiamenti sono stati a lungo sottovalutati. La fissità delle partizioni disciplinari nell'accademia ha potuto per decenni ignorare quanto Philip Jessup descrive già nel 1956, e cioè la presenza di un diritto che regola azioni o eventi che trascendono le frontiere nazionali e che contiene elementi di diritto internazionale pubblico e privato, così come altri tipi di regole che non corrispondono esattamente alle categorie tradizionali. Jessup chiama *transnational law* questo coacervo disciplinarmente spurio e crea in tal modo un'espressione, che oggi è diventata ormai di uso corrente, ma i cui segni erano in realtà presenti da lungo tempo¹.

Così come, in epoca più recente, alcuni fenomeni intraeuropei (dagli effetti delle sentenze della Corte EDU al ruolo della nostra Corte costituzionale, fino alla del

¹ P. C. JESSUP, *Transnational Law*, New Haven, Yale University Press, 1956, p. 2 (Jessup conia l'espressione «*transnational law*» e include in essa «*all law which regulates actions or events that transcend national frontiers. Both public and private international law are included, as are other rules which do not wholly fit into such standard categories*»).

tutto particolare dinamica transnazionale che la Carta di Nizza sta determinando), per quanto dibattuti in circoli accademici e professionali di una certa ampiezza, sembrano essere sottratti alla formazione teorica e professionale dei nuovi giuristi. E qualcosa del genere accade anche per l'uso sempre più esteso di strumenti informatici raffinati e complessi in ambito giudiziario e nelle professioni legali. La logica sembra essere: per la formazione si impari il diritto come si deve (più o meno quello di sempre!), tutto il resto appartiene a teorici più o meno visionari o a pratici dell'era digitale.

Qui di seguito cercherò di dimostrare come quest'atteggiamento non sia adeguato ai tempi e come l'offerta formativa per i giovani giuristi dovrebbe essere concepita strutturalmente in modo consono alla nuova dimensione sovranazionale e tecnologica del diritto. Presenterò, quindi, l'esperienza in corso in alcuni ambiti giudiziari e accademici.

2. *Innovazione nel diritto*

Vi è una diffusa consapevolezza della necessità di innovare nel campo del diritto, un po' in tutti i paesi. Le iniziative in tal senso sono sempre più frequenti negli ultimi anni.

Il quadro negli USA è in forte movimento e alcune importanti università dedicano corsi e programmi esattamente a tale tema. È indicativo che la *Stanford Law School* si presenti così nella home page del suo sito: «Eccellenza, innovazione e un impegno per il futuro, questa è l'eredità che la *Stanford Law School* lascia a ogni generazione di studenti e giuristi»². E la stessa facoltà ha un centro, chiamato *CodeX – The Stanford Center for Legal Informatics*, la cui ispirazione è particolarmente interessante: «Presso il Centro ricercatori e imprenditori progettano tecnologie per un migliore sistema giuridico. La nostra missione è creare tecnologie giuridiche che diano potere a tutte le parti del nostro sistema giuridico, e non solo alle professioni legali. Queste tecnologie giuridiche aiutano gli individui a trovare, capire e operare in modo conforme alle regole che governano le loro vite. Tali tecnologie aiutano i corpi legislativi ad analizzare le leggi proposte in base ai costi, alle sovrapposizioni e alle incoerenze e aiutano le istituzioni chiamate all'applicazione della legge ad assicurare il suo rispetto. Tutti questi progressi portano a quella che è la nuova frontiera della tecnologia giuridica, e che comporta nuovi livelli di trasparenza e maggior potere degli individui»³.

² «*Excellence, innovation, and a commitment to the future — these are Stanford Law School's legacy to each new generation of law students and lawyers*»: <https://www.law.stanford.edu/school>.

³ «*At CodeX – The Stanford Center for Legal Informatics, researchers and entrepreneurs design technologies for a better legal system. CodeX's broad mission is to create legal technologies that em-*

Si tratta di un movimento molto più ampio. Alla *Georgetown University*, per esempio, viene offerto un corso su *Technology, Innovation, and Law Practice* e alla *Vermont Law School* è stato istituito un *Center for Legal Innovation*, mentre iniziative analoghe sono in corso ad Harvard e in altre sedi, come la *Brooklyn University*, che ha organizzato recentemente un incontro internazionale su questi temi. Oliver Goodenough, una delle figure leader di questo movimento e Direttore del centro presso la *Vermont Law School* negli Stati Uniti, sostiene quanto segue:

«La formazione giuridica deve partire dal presupposto che è necessario creare nei nostri studenti capacità utili. Se, da una parte, ci sono molti ambiti di studio più astratti, quali sociologia e letteratura e economia, che possono aiutare la comprensione del diritto, non bisogna dimenticare che il diritto in sé è una disciplina applicata, coinvolta nella creazione e nel funzionamento di istituzioni fondamentali, attraverso le quali gli esseri umani organizzano le loro più importanti attività sociali. [...] Il motivo per cui la maggior parte degli studenti si rivolge a noi è proprio perché il nostro insegnamento si basa principalmente sull'attività pratica. Di recente, durante un corso del primo anno, ho chiesto agli studenti quale, tra i seguenti approcci, meglio rappresentasse il motivo per cui avevano scelto di frequentare una *Law School*: A) imparare una serie di concetti e competenze che permettessero loro di intraprendere una redditizia e appagante carriera giuridica in ambito americano o mondiale; B) imparare una serie di approcci analitici, argomentativi e politici, che permettessero loro di avere una conoscenza approfondita delle istituzioni sociali, politiche e giuridiche americane e mondiali. Non sorprenderà che la maggior parte degli studenti abbia optato per A), e che una parte relativamente piccola abbia scelto B). Chiaramente, la risposta di un professore di diritto è che A) e B) non sono risposte antitetiche ma che, insegnando B), si può raggiungere A). A me personalmente, come a qualunque accademico, piace molto la teoria pura, [...] ma B) deve servire ad A), non sostituirlo»⁴.

In Europa, ma con un approccio proiettato verso tutto il mondo, è degno di nota il progetto *Innovating Justice*, un'iniziativa lanciata nel 2009 dallo *Hague Institute for the Internationalisation of Law* (HiiL), la *Microjustice Initiative* (MJI), la *European Academy for Law and Legislation* (EALL) e il *Center for International Legal Cooperation* (CILC). La loro ispirazione è degna di nota: «il settore della giustizia è cruciale per avere comunità sostenibili e relazioni tra comunità e individui

power all parties in our legal system and not solely the legal profession. These legal technologies help individuals find, understand, and comply with legal rules that govern their lives; they help law-making bodies analyze proposed laws for cost, overlap, and inconsistency; and they help enforcement authorities ensure compliance with the law. All of these advancements lead to the next frontier of legal technology, bringing new levels of legal transparency and individual empowerment».

⁴ O. GOODENOUGH, *Developing an E-Curriculum: reflections on the future of legal education and on the importance of digital expertise*, in *Chicago-Kent Law Review*, 2013 (Symposium Edition), p. 845 ss. (la citazione è dalle pp.847-8).

che consentano di realizzare le loro piene capacità. Esso è un'industria in sé, nella quale ogni anno sono spesi miliardi di dollari»⁵.

Per quanto quelle appena riferite siano esperienze di paesi aventi tradizioni culturali diverse dalle nostre, non credo sia giusto trincerarsi dietro la nostra particolarità (secondo qualcuno persino superiorità) e cogliere con favore anche alcune iniziative che stanno sorgendo in Italia, così come in altri paesi simili al nostro.

La necessità di profonda innovazione nel campo del diritto ha origini varie e largamente comuni a tutti i paesi di tradizione occidentale. Si possono indicare le seguenti: i) la crisi delle categorie giuridiche fondamentali (come effetto della crisi della dimensione dello stato nazionale); ii) il venire a più vasta realizzazione di fenomeni avviati già molti anni fa (vedi sopra quanto Philip Jessup scriveva negli anni '50 del secolo scorso); iii) gli sviluppi e persino le incertezze dell'Unione Europea (dove talora proprio la poca chiarezza di sviluppi politici e istituzionali sembra creare la necessità di maggiore creatività giuridica), e, sullo sfondo, iv) lo straordinario sviluppo delle tecnologie informatiche.

In generale, si può dire che la massa di cambiamenti ha raggiunto un livello critico che non ammette più sviste e sottovalutazioni, e che ogni ritardo nel riesame delle nostre idee su cosa sia diritto oggi e su quali siano le modalità delle professioni legali va a incrementare il debito che pratici e accademici hanno parimenti verso i giovani giuristi⁶.

Prima di procedere oltre un possibile equivoco va sfatato. Ciò di cui si sta parlando non è una riedizione dell'antica opposizione tra *law in action and law on the books*. In questo momento il bisogno di ripensamento e innovazione riguarda, con pari profondità, sia gli studi accademici sia il mondo delle professioni⁷, senza che (almeno in termini generali) la dottrina possa rivendicare una condizione di superiorità o il mondo delle professioni la superiorità del conoscere il *vero* diritto, come praticato.

3. Il diritto immerso nella tecnologia: il processo telematico

⁵ <http://www.innovatingjustice.com/about>.

⁶ Sul punto sia consentito rinviare a alcuni miei lavori: A. SANTOSUOSSO A., S. AZZINI, *Scienza, tecnologia e gli attuali flussi giuridici transnazionali*, in *Trattato di biodiritto*, a cura di S. Rodotà e P. Zatti, vol. I, *Ambito e fonti del biodiritto*, Giuffrè, Milano, 2010; A. SANTOSUOSSO, A. MALERBA, *Legal interoperability as a comprehensive concept in transnational law*, in *Law, Innovation and Technology*, 6.1, 2014 (in stampa).

⁷ È questa l'ispirazione del progetto *Innovating Legal Studies and Practice* (ILSP), di cui si dirà in chiusura.

A volte si ha l'impressione che la discussione sul rapporto tra diritto e tecnologia sia un po' stucchevole, quasi che si potesse ancora discutere se accettare o no l'ingresso della tecnologia nel diritto. I dati essenziali, che vale la pena riportare, raccontano una realtà diversa.

I Servizi telematici resi disponibili dal Ministero della Giustizia sono disponibili al sito http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp. Alcuni di essi sono ad accesso libero, aperti a tutti i cittadini senza necessità di identificazione, mentre altri sono soggetti a procedura di *login*, secondo le norme del caso.

Sono ad accesso libero le «Informazioni sui servizi telematici attivi presso gli Uffici Giudiziari», i «Punti di accesso» e il relativo «Elenco pubblico», la «Consultazione pubblica dei registri» (informazioni, visualizzate in forma anonima, sullo stato dei procedimenti), il «Servizio online giudici di pace» (che consente di consultare, in forma anonima, i procedimenti civili davanti al giudice di pace e offre utilità per la compilazione dei ricorsi) e altro ancora.

Richiede invece l'accesso con *login* la «Consultazione dei registri» (Informazioni sullo stato dei procedimenti e consultazione del fascicolo informatico), il «Registro Generale degli Indirizzi Elettronici» (che consente di conoscere l'indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio legale dei soggetti registrati), il «Registro delle Pubbliche Amministrazioni» (che contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del D.L. n. 179/2012 art. 16, comma 12 - consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati), e la possibilità di pagare con strumenti telematici.

I dati più recenti dicono che sono registrati per la Consultazione telematica per tutti gli Uffici (Corti d'Appello, Tribunali e Uffici del Giudici di Pace) 368.000 professionisti e che a fine 2013 vi sono stati 90.000 download.

Nella settimana dal 28 ottobre al 1° novembre 2013 vi sono stati 6.277.768,00 consultazioni telematiche tramite Punto di Accesso, Software House, Portale Servizi Telematici del Ministero (PST). Le sole comunicazioni telematiche hanno consentito di realizzare un risparmio stimato (per il 2013) di euro 42.501.858, che corrisponde a circa la metà della spesa informatica per la giustizia nel 2012.

Se si passa all'utilizzo da parte dei magistrati, dal 1° gennaio 2013 al 10 novembre 2013 ben 517.486 provvedimenti (sentenze e ordinanze) sono stati depositati in forma telematica. Mentre gli avvocati hanno effettuato, da ottobre 2012 a ottobre 2013, ben 286.649 depositi telematici di atti.

Non è questa la sede per un'analisi approfondita di questi dati di fonte ministeriale, e certamente molto vi è da fare, ma due considerazioni sono possibili sin da ora.

In primo luogo, si può dire che il diritto delle professioni legali (giudici, magistrati e avvocati in primo luogo) sia già ampiamente immerso e intrecciato con le

tecnologie informatiche. Come ho sostenuto in altra occasione, il diritto, in primo luogo, è già diritto della tecnologia, in quanto ha a che fare con tutti gli aspetti della realtà e, quindi, anche con quelli che riguardano le tecnologie che sono nella società, e, in secondo luogo, lo stesso diritto è ormai un'entità tecnologizzata, in quanto vive attraverso strumenti e in ambienti tecnologici. Insomma, è innegabile che il diritto viva in un ambiente altamente tecnologizzato e sia esso stesso tecnologizzato⁸.

In secondo luogo, sono ancora da comprendere in modo esteso, e richiedono un appropriato impegno dottrinario, alcuni effetti del vivere del diritto oggi in tale nuova condizione. Si pensi solo ai seguenti punti:

- a) Il tradizionale atto giuridico (sentenza, ordinanza, decreto, atto di citazione, comparsa, legge, provvedimento amministrativo, e ancora), una volta inserito in un ambiente informatico, subisce alcune trasformazioni importanti e correlate:
 1. in primo luogo, si delocalizza rispetto al suo autore/produttore (in quanto, anche materialmente, viene a trovarsi in un server, che può essere in un luogo remoto, rispetto all'ufficio di provenienza);
 2. in secondo luogo, si trasforma *da* documento compatto *in* aggregato di informazioni, che possono essere disaggregabili e che vanno a popolare ulteriori aggregati di informazioni, ai quali possono contribuire soggetti diversi e in una posizione istituzionale, professionale e personale diversa.
 3. Gli elementi di questi aggregati possono persino appartenere a fonti sovranazionali, comunitarie o di altri paesi (posto che, da un punto di vista contenutistico, non si può escludere che un caso o una fonte extranazionale sia concettualmente più prossima al caso da decidere di quanto non lo sia una fonte o un precedente nazionale: sono queste le dinamiche tipiche del diritto transnazionale).
- b) Se è vero a), ne discende che gli strumenti e i materiali sui quali lavorano i diversi professionisti coinvolti sono gli stessi, mentre quello che è diverso è:
 1. La possibilità di accesso, parziale/totale.
 2. Il tipo e la finalità del contributo, e quindi di aggregazione di materiali in un certo modo (sentenza, atto di impugnazione, ricorso, ar-

⁸ A. SANTOSUOSSO, *A general theory of law and technology or a general reconsideration of law?*, in *Law and Technology. The challenge of regulating technological development*, a cura di E. Palmerini e E. Stradella, Pisa University Press, Pisa, 2013.

ticolo di dottrina o studio teorico, analisi normativa in vista di monitoraggio amministrativo o modifiche legislative, e altro)⁹.

3. Il significato/valore giuridico che la diversa provenienza conferisce al nuovo aggregato.

- c) Se sono veri a) e b), ne discende ulteriormente che la formazione dei giovani giuristi può e deve essere largamente unitaria, e che certe perduranti pretese differenze non hanno alcun senso e sono solo dannose, a livello di formazione giuridica. Naturalmente vi possono essere differenze professionali, rispetto alle quali, però, deve essere valorizzata la consapevolezza istituzionale del diverso ruolo nel processo piuttosto che la diversità degli strumenti concettuali.

Ecco, quindi, la centralità del tema della formazione dei giovani giuristi.

4. I tirocini formativi presso gli uffici giudiziari

L'attuale disciplina dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ruota intorno a due norme fondamentali: l'art. 37 del D.L. n. 98 del 2011, all'interno delle «Disposizioni per l'efficienza del sistema Giudiziario e la celere definizione delle controversie», e l'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98), inserito tra le «Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile».

In termini generali il Consiglio Superiore della Magistratura ha avuto un approccio di favore verso l'adozione dei tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, considerati ormai come strumenti organizzativi del lavoro del magistrato, costituendo essi indubbiamente un'occasione di riflessione sui modelli *ufficio del giudice* o *ufficio del processo*. D'altra parte, gli uffici in cui il modello si è sviluppato sono molti e, sebbene i tirocini siano stati avviati in prevalenza nel settore civile, si registrano tuttavia recenti esperienze significative anche nel settore penale. Insomma, dagli uffici giudiziari sono giunti numerosi segnali positivi, quanto all'impiego dei tirocinanti in stretta relazione con il lavoro dei magistrati, condizione produttiva di cambiamenti di scelte organizzative e di sviluppo dei processi di digitalizzazione, specie del Processo Civile Telematico¹⁰.

⁹ Per una descrizione della disaggregazione del diritto in particelle elementari, suscettibili di plurime ricomposizioni, in relazione al tema del multilinguismo giuridico, cfr. A. SANTOSUOSSO, *The disaggregation of law into elementary particles and the interactions among them. The archive ALST as a laboratory bench*, in *Jusletter It*, 29 June 2011.

¹⁰ A fine aprile 2014 il *plenum* del CSM ha approvato una delibera sui tirocini formativi, che contiene anche linee guida che disciplinano il procedimento, il contenuto, il coordinamento dell'attività in relazione agli artt. 37 L. n. 11/2011 e 73 L. n. 98/2013.

I modi e i presupposti dei due strumenti normativi sono parzialmente diversi. L'art. 37, L. n. 111/2011, offre la possibilità di un tirocinio di durata sino a un anno e sostitutivo della pratica forense. L'art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98), invece, ha previsto la possibilità di svolgimento di tirocini formativi da parte di laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari in affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze *senza* richiedere necessariamente la stipula di una convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, in quanto il laureato può direttamente rivolgere la domanda al dirigente di un ufficio giudiziario.

Un'altra importante differenza è costituita dalla possibilità di partecipare alla Camera di consiglio, che l'art. 37 non prevedeva (dando così luogo a prassi differenti) e l'art. 73, che invece la prevede esplicitamente. Il punto è degno di nota, perché, da un punto di vista formativo, è molto importante avere la possibilità di vedere il modo in cui l'esame del fascicolo, degli atti di parte e delle questioni giuridiche, concorra poi, effettivamente, alla decisione nel confronto collegiale.

Presso gli uffici giudiziari milanesi, specie la Corte d'Appello, lo strumento dei tirocini *ex art. 37* è stato utilizzato, a partire dal settembre 2011, per dar luogo alla sperimentazione dell'Ufficio del giudice, presso due consiglieri di due sezioni diverse, ad ognuno dei quali sono stati assegnati due praticanti avvocati che hanno lavorato per un anno, a tempo pieno (salvi i permessi necessari alla preparazione di esami e concorsi), percependo una borsa di studio messa a disposizione da un'istituzione forense.

Ciò ha consentito, già nel primo anno, il raggiungimento di un obiettivo di sentenze superiore del 40-60% rispetto al programma generale di smaltimento previsto dalla Presidenza. Va aggiunto anche un interessante aspetto qualitativo, apprezzabile in termini di i) approfondimento dello studio delle cause, attraverso ricerche di precedenti giurisprudenziali e di dottrina, esteso e penetrante, difficile da praticare in egual misura in assenza dei collaboratori e idoneo a migliorare il livello qualitativo degli elaborati; ii) una sorta di formazione reciproca, nel senso che il giudice trasmette i contenuti della sua lunga esperienza e le specifiche abilità nella tecnica della decisione e della motivazione e gli assistenti, normalmente scelti tra giovani avvocati dal curriculum brillante, apportano il contributo di una preparazione, anche dottrina, aggiornata; iii) uno scambio dialettico continuo, utile sia al giovane praticante, che sperimenta in atto la "giurisdizione", sia al giudice, che coglie in concreto un diverso punto di vista. Tutto ciò, va detto (senza nulla togliere alle esperienze presso altri uffici), riflette l'esperienza specifica del lavoro in Corte d'Appello, dove il tirocinante ha la possibilità di conoscere in modo completo il fascicolo che arriva in decisione e di seguirlo fino alla stesura finale del provvedimento decisivo.

In questi mesi è in corso il delicato passaggio, nell'esperienza dell'Ufficio del giudice, dal supporto del regime dell'art. 37 a quello dell'art. 73. È stata di recente sottoscritta una Convenzione tra la Corte di Appello, il Tribunale ordinario, il Tribunale di Sorveglianza e il Tribunale per i Minorenni di Milano con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano che prevede, per il tirocinante iscritto nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine, la possibilità di svolgere il tirocinio formativo di cui all'art. 73. In questo modo gli uffici giudiziari milanesi hanno, per un verso, superato alcuni seri problemi applicativi (si pensi anche solo a quelli assicurativi), che l'accesso di giovani laureati senza iscrizione all'Ordine poneva e, per altro verso, hanno adottato una formula (su base convenzionale) che consente di superare la rigidità della durata di 18 mesi richiesti dall'art. 73¹¹.

In conclusione di questo paragrafo, dedicato a dare un quadro essenziale delle disposizioni di cui agli artt. 37 L. n. 11/2011 e 73 L. n. 98/2013 e della loro applicazione, si può rilevare che esse sono esplicitamente finalizzate allo smaltimento dell'arretrato dei procedimenti civili e a migliorare in generale il processo civile, all'interno delle misure per il sostegno e rilancio dell'economia. Tutte questioni rilevanti, ma che solo indirettamente e in modo implicito sono centrate sulla formazione dei giovani giuristi.

5. Criticità e prospettive

La disciplina attuale dei tirocini formativi rappresenta una novità che merita di essere sostenuta e promossa, ma ha forti caratteri di frammentarietà (la delibera del CSM dell'aprile 2014 ne fa un quadro illuminante) e, se valutata alla luce della necessità di formare giovani giuristi all'altezza dei tempi, appare del tutto insufficiente.

I principali punti critici sono i seguenti:

- Secondo l'art. 73 il laureato, che abbia specifici requisiti soggettivi (voto di laurea, età, voto di alcuni esami), può direttamente rivolgere la domanda al dirigente dell'ufficio giudiziario, anche in mancanza dell'iscrizione all'Ordine degli avvocati. Questo carica gli uffici giudiziari di una serie di oneri che può non essere facile adempiere (per es. le coperture assicurative).

¹¹ Considerata la possibilità, esplicitamente prevista dall'art. 73, che il tirocinante sia contemporaneamente impegnato presso uno studio professionale, segua un dottorato e altro, e considerato che, secondo una valutazione condivisa negli uffici giudiziari, un *part-time* inferiore alle 20 ore settimanali sarebbe inefficace e improduttivo per lo stesso ufficio, è stato previsto che il tirocinante possa scegliere all'inizio del periodo se optare per un *part-time* su 18 mesi, secondo il dato letterale della norma, o per un *full-time* di 12 mesi.

- Secondo l'art. 73 il laureato può fare domanda presso qualsiasi ufficio giudiziario. Ora, senza nulla togliere all'importanza (e al bisogno di "aiuto") di alcuni uffici, ci si può chiedere quale sia il senso formativo complessivo di un laureato che passa un anno e mezzo lavorando in un ufficio ad alta specializzazione (come, per esempio, il Tribunale per i minorenni o l'Ufficio di sorveglianza) e che, poi, si trova ad affrontare prove che sono, invece, di portata amplissima, come l'esame per l'avvocatura o il concorso per la magistratura.

- I rapporti con le Scuole per le professioni legali. Tali scuole hanno di fatto svolto un ruolo di continuazione/integrazione di quanto le facoltà di giurisprudenza non erano in grado di erogare, in termini di preparazione teorica e di pratica di *scrittura giuridica*. All'interno della loro organizzazione gli stage presso gli uffici giudiziari o altre istituzioni avevano (e hanno) un ruolo marginale, limitato a poche ore. Nell'area milanese, dove operano tre importanti scuole, gli uffici giudiziari hanno proposto (novembre 2013) una bozza di convenzione per l'applicazione dell'art. 73, modellata su quella con l'Ordine degli avvocati, e hanno chiesto alle Scuole di indicare quale potesse essere, a loro avviso, una modalità di contemperamento del part-time dell'art. 73 con i programmi della scuola. Ad oggi (giugno 2014) non è giunta alcuna risposta. Probabilmente, dal punto di vista delle scuole, non è facile ampliare la parte pratica del tirocinio, senza intaccare l'impianto teorico e pratico (fino alle rette) su cui esse si fondano. Per altro verso, il pregio della pratica di *scrittura giuridica* ha perso il suo carattere esclusivo, una volta che, specie presso le Corti d'Appello, i tirocinanti fanno un'esperienza quotidiana e continua di scrittura e revisione da parte di giudici esperti. Infine, di sicuro (e non è un caso!) non ha aiutato la scelta del legislatore che, in sede di conversione dell'art. 73, ha eliminato il valore del tirocinio presso gli uffici giudiziari come titolo che consentiva l'accesso al concorso in magistratura (il d.l. n. 90/2014 lo ha reintrodotto).

- Le risorse di spazio e informatiche¹². L'estensione della pratica dei tirocini presso gli uffici giudiziari richiederebbe maggiori spazi fisici, in quanto il tirocinante deve lavorare a stretto contatto con il giudice affidatario. La situazione degli uffici giudiziari non ha bisogno di commenti. Sta di fatto che a Milano vi è una lista d'attesa di tirocini ancora non avviati a causa della mancanza di spazi per accogliere i tirocinanti e le relative attrezzature informatiche. Nei casi in cui il tirocinio è stato avviato è stato possibile organizzare il lavoro con *Consolle* con funzionalità assistente (che consente un *workflow* molto efficiente).

¹² L'art. 73 l. 98/2013 prevede: «Il ministero della giustizia fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica».

In prospettiva sarebbe necessario disciplinare in modo organico l'intera materia (superando l'art. 73), con un'ampiezza di vedute che superi le divisioni tra ordini, scuole e diverse corporazioni, che punti alle esigenze del giovane giurista e che comprenda tutte le forme di reclutamento, da intendere unitariamente, fatti salvi poi gli sviluppi professionali specifici.

Tra le iniziative proiettate nel futuro ho il piacere di segnalare il progetto *Innovating Legal Studies and Practice* (ILSP), che, frutto della collaborazione tra uffici giudiziari milanesi, Ordine degli avvocati di Milano e Università degli studi di Pavia, avrà un suo primo sbocco pratico in un corso che avrà inizio nell'Anno accademico 2014-15. L'iniziativa parte dal presupposto i) che gli uffici giudiziari milanesi usano tecnologie di avanguardia nell'ambito del processo civile telematico, di cui la piattaforma *Consolle* ne è la base principale; ii) che gli studi legali maggiori utilizzano software sofisticati, che sorreggono l'attività gestionale e che svolgono funzioni di *knowledge management*, cioè di analisi delle informazioni giuridiche contenute nei diversi atti e di rielaborazione in forma utile per qualsiasi attività giuridica e iii) che le istituzioni universitarie pavese sono interessate, per un verso, a sviluppare forme di collaborazione che consentano di inserire le maggiori innovazioni tecnologiche sopra indicate nei curricula degli studenti delle facoltà giuridiche, politiche e economiche e, per altro verso, a sviluppare studi teorici sulle nuove dimensioni del diritto nel contesto tecnologico e transnazionale attuale.

Il corso, destinato a studenti del quarto e del quinto anno, è strutturato in due parti:

a) una *parte teorica*, durante la quale sono trattate tematiche come diritto e tecnologia, informatica giuridica, interoperabilità giuridica, diritto transnazionale e altro.

b) una *parte pratica tecnologica* (di durata minima pari a quella teorica), durante la quale ogni studente, sotto la supervisione di informatici, avvocati e giudici, lavora su una postazione e familiarizza con diverse piattaforme innovative che sono già in uso presso le aule di giustizia (*Consolle*) e gli studi legali (*Consolle per gli avvocati* e simili). Un laboratorio è inoltre dedicato alla spiegazione di come creare il proprio sito web professionale.

In conclusione, si può dire che, ove si vogliano valorizzare le risorse già esistenti e in un'ottica che non veda come separati gli studi giuridici e la pratica del diritto, sono possibili già oggi iniziative di qualità che puntino a un'effettiva formazione giuridica all'altezza dei tempi. Il tempo è maturo perché il grande cantiere dell'innovazione negli studi e nella pratica del diritto sia aperto anche in Italia.